



Anno 2022

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 073 /2022 del 27/04/2022

Il Direttore

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di amministrazione dell'Ente, ha adottato in data odierna la presente Determinazione Dirigenziale.

Oggetto

CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I. - MATRICOLA 008 - PERIODO 01/05/2022 - 31/05/2022

Il Dirigente

In originale f.to: Dott. Cottini Alberto

(Per presa visione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

In originale f.to: Manfredto Gianna

Il Direttore

VISTA la richiesta assunta al protocollo dell'Ente al n. 00427 in data 26/04/2022, presentata dal dipendente a tempo indeterminato dell'Ente identificato dalla matricola 0008, intesa a fruire in maniera parziale del congedo straordinario biennale retribuito di cui all'art. 4 comma 2 della Legge 08 marzo 2000 n. 53 e s.m.i. per l'assistenza ad un familiare riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i. per il periodo 01/05/2022 – 31/05/2022.

RICHIAMATI integralmente i commi da 5 a 5 quinquies dell'art. 42 del D.Lgs 151/2001:

5."Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi."

5-bis "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto."

5-ter "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;

5-quater "I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa."

5-quinquies "Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53."

RICHIAMATE:

- la circolare INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002, integrata con nota informativa n. 22 del 25 ottobre 2002

- la circolare INPDAP n. 31 del 12 maggio 200

RICHIAMATE le determine n. 079 del 02/09/2021 e n. 019 del 25/01/2022 con cui in seguito a regolare richiesta è già stato concesso al medesimo dipendente a tempo indeterminato matricola 0008 un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi del D. Lgs n. 151/2001 art. 42 – comma 5 per il periodo 01/11/2021 – 31/01/2022 prorogato a tutto il 30/04/2022 e verificato quindi che il totale del periodo di congedo riconosciuto rientra nel limite massimo previsto di cui 5 bis dell'art. 42 del D. Lgs 151/2001 che consente ai dipendenti di fruire di un periodo di congedo straordinario retribuito anche in maniera frazionata, per la durata massima di due anni nell'arco dell'intera attività lavorativa;

ACCERTATO che sussistono le condizioni, come si evince agli atti, per poter concedere il periodo di congedo straordinario retribuito richiesto;

VISTI

- il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell'Ente approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del Direttore/Segretario nell'ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione);

Tutto ciò premesso, il Direttore

D E T E R M I N A

- 1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI CONCEDERE al dipendente a tempo indeterminato matricola 0008 un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi del D. Lgs n. 151/2001 art. 42 – comma 5 come dettagliato in premessa per il periodo 01/05/2022 – 31/05/2022.
- 3) DI DARE ATTO che, qualora intervengano le casistiche previste dalla normativa, il congedo straordinario deve intendersi revocato;
- 4) DI DARE ATTO che per il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e con esclusione quindi di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa, ovvero alla produttività e ai risultati;
- 5) DI DARE ATTO che il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine servizio e che i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera;

VERBALE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione N° 073/ 2022 viene pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:

Dal 29/04/2022 al 09/05/2022

Al numero 085 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente

IL DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione.

Vercelli, li 27/04/2022

IL DIRIGENTE

In originale f.to: *Alberto Cottini*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la copertura finanziaria della spesa.

Vercelli, li 27/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

In originale f.to: *Carola Zavattaro*

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Per copia conforme all'originale

Vercelli li, 29/04/2022

Il Dirigente



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'CASA DI RIPOSO VERCELLI' and a small star. The signature appears to be 'Alledi'.
